



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 76

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Maltauro e Patron

**NORME PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI VALORI DEGLI ALPINI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 maggio 2026.

NORME PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI VALORI DEGLI ALPINI

Relazione:

La nascita del corpo degli Alpini viene fatta risalire al 1871, dall'idea dell'allora capitano Giuseppe Perrucchetti (Cassano d'Adda, 13 luglio 1839 - Cuorgnè, 5 ottobre 1916) insegnante di geografia militare presso la scuola di guerra a Torino, che prendendo spunto dalla relazione della "Commissione per la difesa generale dello Stato" del 12 agosto 1871, sosteneva la necessità di creare un corpo militare specifico a difesa dei confini nei valichi "alpini".

Le prime compagnie alpine verranno costituite con regio decreto nel 1872.

Esiste uno stretto legame tra gli Alpini e l'Associazione nazionale alpini (ANA), nata l'8 luglio 1919 per iniziativa di sessanta Alpini reduci della Grande guerra: ora non c'è paese, nella nostra Regione e nelle regioni vicine, in cui non sia attivo un gruppo dell'ANA: difficilmente si troverà in Italia e nella nostra Regione in particolare un'associazione più amata e più stimata dell'ANA.

L'ANA è costituita da coloro che sono appartenuti od appartengono alle truppe alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei servizi in organico alle truppe alpine, i quali vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini" (articolo 1 dello statuto dell'ANA). È un'associazione apartitica, senza scopo di lucro, che si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, al fine in particolare di tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni, promuovere e concorrere in attività di volontariato e protezione civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale.

Con le disposizioni del presente progetto di legge regionale si sostengono, promuovono e valorizzano anzitutto le attività di volontariato e protezione civile svolte dagli Alpini: in Italia sono 13 mila circa i volontari ANA attivi, divisi in quattro raggruppamenti. Il Veneto fa parte del Terzo raggruppamento, di cui fanno parte circa 5 mila volontari (alpini del Triveneto: sezioni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), che dispone di materiali d'emergenza, veicoli e attrezzature adeguate ad un veloce impiego in caso di necessità.

Tra gli interventi più importanti in ambito nazionale nei quali sono intervenuti i volontari Alpini si ricordano quelli del terremoto in Friuli del 1976, del terremoto 2009 in Abruzzo, delle alluvioni in Veneto nel 2010, 2012 e 2018, dell'emergenza Vaia in Veneto nel 2019 e da ultimo le attività a supporto delle istituzioni pubbliche per la gestione dell'emergenza della pandemia da Coronavirus (SARS-COV-2).

È già consolidato un sistema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'ANA - Coordinamento regionale Veneto - Terzo raggruppamento, per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile". Nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 10

della citata legge regionale 58/1984 ed ai sensi di quanto disposto dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'ANA presenta un'articolazione territoriale capillarmente distribuita sul territorio regionale, articolata in dodici sezioni alle quali afferiscono numerosi gruppi, per un numero di volontari superiore alle 3 mila unità.

Per citare un dato recente si precisa che sono stati 1.500 i volontari dell'ANA, in servizio alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui circa 500 veneti. Il Veneto è la patria delle penne nere: fanno parte della nostra cultura, della nostra storia e della nostra società, ieri come oggi.

Per quanto riguarda l'impiego delle strutture territoriali dell'ANA del Veneto nelle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi, si applica quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", per regolamentare l'impiego delle squadre di volontari ANA nelle attività inerenti la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. La Regione, al fine di assicurare l'operatività del sistema antincendio boschivo (AIB) organizza corsi base e specialistici di carattere teorico-pratico di formazione e aggiornamento del personale volontario ANA, anche assumendosi gli oneri per gli accertamenti medici dei volontari previsti dal protocollo sanitario vigente e avvalendosi delle sezioni e dei gruppi AIB per attività di divulgazione e difesa del patrimonio boschivo.

Vengono riconosciute, altresì, in armonia con la normativa statale e regionale di settore, le attività ed interventi dell'ANA nel territorio montano, in particolare con riferimento alla realizzazione, manutenzione o gestione dei rifugi e bivacchi alpini, dei sentieri alpini, delle vie ferrate o i sentieri attrezzati dei cammini veneti di cui alla legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti".

Nel settore formativo, il presente progetto di legge promuove e sostiene la stipulazione di appositi protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e l'ANA per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico regionale, per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'ANA e degli Alpini. Si prevede anche la possibilità di indire nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un bando di concorso annuale e la organizzazione di campi scuola.

In ambito culturale, si dettano da un lato disposizioni per la valorizzazione della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli Alpini, dall'altro lato si prevedono iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e dei monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini. Sono infatti presenti nel territorio veneto numerosi luoghi e monumenti collegati agli Alpini: tra i monumenti più conosciuti si ricorda la colonna spezzata con la scritta "per non dimenticare", nota anche come "Colonna mozza", posta a quota 2.105 metri sul livello del mare sul monte Ortigara in ricordo della battaglia combattuta tra il 10 e il 29 giugno del 1917 e luogo dove si tenne la prima adunata nazionale degli Alpini nel settembre 1920.

Il 29 giugno di ogni anno, in ricordo della appena citata battaglia dell'Ortigara, il progetto di legge istituisce la "Giornata regionale degli Alpini", il cui programma di celebrazioni è stabilito dalla Giunta regionale, previo parere

della competente commissione consiliare, in collaborazione con l'ANA, e gli altri enti, pubblici o privati, del territorio regionale.

In occasione della predetta giornata si prevede anche di valorizzare e promuovere gli eventi che hanno coinvolto il corpo degli Alpini, in particolare nella Grande guerra e nella Seconda guerra mondiale.

La Regione agevola e sostiene le adunate degli Alpini che si svolgono nel territorio regionale e, su richiesta delle sezioni dell'ANA del Veneto, può sostenere la candidatura per lo svolgimento delle adunate nazionali in territorio regionale o le adunate sezionali, anche celebrative di particolari eventi storici degli Alpini.

Il progetto di legge autorizza inoltre la Giunta regionale (articolo 9) a concedere contributi per sostenere il mantenimento delle sedi delle sezioni e gruppi dell'ANA del Veneto, quale presidio del territorio e per lo svolgimento delle loro attività.

Per verificare i risultati delle disposizioni introdotte, si inserisce un apposito articolo con una "clausola valutativa" (articolo 10), per verificare con cadenza biennale gli interventi, iniziative o attività realizzati, i contributi concessi, i soggetti coinvolti, le intese o accordi promossi o sottoscritti, le risorse impiegate, le persone raggiunte e le loro caratteristiche socio-demografiche. I risultati dell'attività valutativa saranno quindi pubblicati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sui propri siti web istituzionali.

In sintesi, il progetto di legge risulta composto da undici articoli:

- l'articolo 1: che indica le finalità, che sono in particolare quelle di riconoscere e valorizzare le attività di volontariato e protezione civile e le funzioni sociali, culturali ed educative svolte dagli Alpini e dall'ANA, anche al fine di promuovere la cultura di pace, di dialogo e di cooperazione tra le persone e i popoli;
- l'articolo 2: sulle attività di volontariato delle sezioni e dei gruppi dell'ANA del Veneto;
- l'articolo 3: sulle attività di protezione civile delle articolazioni regionali dell'ANA mediante stipula di convenzioni con il Coordinamento regionale Veneto - Terzo raggruppamento, dell'ANA;
- l'articolo 4: sulle iniziative di formazione e istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'ANA e degli Alpini; è prevista l'organizzazione di campi scuola per evidenziare le varie specialità di protezione civile messe in campo dall'ANA citando a titolo esemplificativo l'ambito cinofilo, alpinistico, logistico, l'antincendio boschivo, l'attività idrogeologica, l'utilizzo di droni, l'informatica e telecomunicazioni, e così via;
- l'articolo 5: sulla valorizzazione della cultura e dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini;
- l'articolo 6: sul riconoscimento del ruolo dell'ANA in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano;
- l'articolo 7: viene istituita la "Giornata regionale degli Alpini", da celebrare il 29 giugno di ogni anno;
- l'articolo 8: sul sostegno all'organizzazione delle adunate delle manifestazioni celebrative degli Alpini;
- articolo 9: sul sostegno e le agevolazioni da parte della Regione delle adunate degli Alpini che si svolgono nel territorio regionale;

- *l'articolo 10: la clausola valutativa con cadenza biennale per la valutazione dei risultati delle disposizioni introdotte;*
- *l'articolo 11: la norma finanziaria.*

NORME PER IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI VALORI DEGLI ALPINI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 7, dello Statuto del Veneto ed in armonia con i fini statutari dell'Associazione Nazionale Alpini, di seguito "ANA", riconosce e valorizza le attività di volontariato e protezione civile e le funzioni sociali, culturali ed educative svolte dagli Alpini, anche al fine di promuovere la cultura di pace, di dialogo e di cooperazione tra le persone e i popoli.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione in particolare:

- a) riconosce e sostiene le attività ed i servizi di volontariato degli Alpini, nel rispetto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) promuove la partecipazione alle attività regionali di protezione civile degli Alpini ai sensi del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto dell'identità associativa e della autonomia decisionale;
- c) si impegna a diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi che contraddistinguono la storia del corpo degli Alpini, soprattutto tra le generazioni più giovani in età scolastica e d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale;
- d) favorisce il contributo del corpo degli Alpini per lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione delle nuove generazioni;
- e) promuove attività finalizzate a tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini ed illustrarne le gesta;
- f) riconosce il ruolo storico e sociale del corpo degli Alpini.

Art. 2 - Disciplina di riferimento per le attività di volontariato delle sezioni e dei gruppi dell'ANA del Veneto.

1. La Giunta regionale per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge:

- a) promuove le attività di volontariato organizzate dalle sezioni e dai gruppi dell'ANA del Veneto e favorisce esperienze formative e di volontariato, in particolare delle giovani generazioni, presso le sezioni e i gruppi dell'ANA del Veneto, nel rispetto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017;
- b) nell'ambito delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, riconosce e sostiene le attività sociali a favore delle persone fragili svolte dalle sezioni o gruppi dell'ANA regionale.

2. La Giunta regionale valorizza e incentiva le attività di cui al comma 1, lettere a) e b) secondo le modalità stabilite dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

3. Le sezioni e i gruppi dell'ANA del Veneto, in possesso dei requisiti e iscritti al registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario" possono presentare progetti d'impiego dei volontari secondo quanto previsto dalla medesima legge regionale.

4. L'impiego nelle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi delle sezioni e gruppi dell'ANA del Veneto è disciplinato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi".

Art. 3 - Attività di protezione civile delle articolazioni regionali dell'ANA.

1. La Regione, allo scopo di aumentare l'efficacia delle attività di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 1/2018 e dalla normativa regionale in materia di protezione civile, sia nelle fasi di prevenzione, sia in quelle di emergenza e di superamento della stessa, che interessano il territorio regionale, favorisce la collaborazione con le articolazioni regionali dell'ANA - Coordinamento regionale Veneto.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità alla disciplina stabilita dal codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 1/2018 e dalla normativa regionale in materia di protezione civile, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale, stipula apposita convenzione con le articolazioni dell'ANA - Coordinamento regionale Veneto, in particolare per:

- a) assicurare la pronta disponibilità delle risorse umane e dei mezzi dell'ANA nelle attività di prevenzione, emergenza e superamento della stessa, definendone l'impiego sulla base di specifici protocolli operativi;
- b) garantire agli appartenenti all'ANA la partecipazione alle attività formative e addestrative regionali assicurando, secondo le disponibilità di bilancio, un contributo annuale;
- c) predisporre progetti speciali finanziabili con specifico contributo, secondo le disponibilità di bilancio, nell'ambito delle azioni di protezione civile attuate dall'apposita struttura della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale stabilisce le diverse tipologie di spesa ammissibili e le modalità e criteri per la concessione e rendicontazione di contributi alle articolazioni regionali dell'ANA per garantire le attività e i progetti previsti dal presente articolo.

Art. 4 - Iniziative di formazione e istruzione per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'ANA e degli Alpini.

1. La Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, iniziative di formazione e istruzione per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio di cui costituisce espressione l'azione dell'ANA e degli Alpini e per fare memoria degli eventi che ne hanno segnato la storia, favorendo la produzione di studi ed elaborati inerenti l'attività e gli eventi che caratterizzano storia ed attualità del ruolo dell'ANA e degli Alpini.

2. Ai fini di cui al comma 1 e secondo quanto previsto dall'articolo 138, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni e dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", la Giunta regionale, mediante intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le sezioni o gruppi dell'ANA regionale:

- a) definisce un quadro di attività educative in favore del sistema scolastico regionale;

- b) indice nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un bando di concorso annuale prevedendo l'assegnazione ai primi classificati di borse di studio e viaggi di istruzione nei luoghi interessati da eventi storici o culturali legati agli Alpini;
- c) organizza campi scuola per portare a conoscenza degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado le attività svolte dall'ANA nell'ambito della protezione civile e del soccorso alpino con attività in aula e sul campo.

Art. 5 - Valorizzazione della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli Alpini e dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini.

1. La Regione concorre alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio e formazione, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete degli Alpini.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale incentiva lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli Alpini, organizzando o promuovendo, sentite le sezioni o gruppi dell'ANA regionale, incontri informativi culturali aperti alla collettività e sostiene la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative.

3. La Giunta regionale altresì favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini.

Art. 6 - Riconoscimento delle attività ed interventi dell'ANA nel territorio montano.

1. La Regione riconosce il ruolo dell'ANA in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e dalla legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti", nonché per il recupero ecologico di terreni boschivi degradati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi delle sezioni o gruppi dell'ANA regionale:

a) per la realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi alpini, in armonia con quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e) e dall'articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

b) per attività e interventi di supporto alla realizzazione, manutenzione o gestione dei sentieri alpini, le vie ferrate o i sentieri attrezzati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, promuovendo anche appositi accordi tra la Regione, l'ANA e il Club alpino italiano (CAI);

c) per attività e interventi di supporto alla realizzazione, manutenzione o gestione della Rete dei cammini veneti (RCV) di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, anche promuovendo appositi accordi tra la Regione, ANA e soggetti gestori o titolari dei cammini della RCV di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale;

d) per lo svolgimento di attività di recupero del patrimonio silvo-pastorale e di pulizia delle aree boschive degradate.

Art. 7 - Istituzione della “Giornata regionale degli Alpini”.

1. È istituita la “Giornata regionale degli Alpini”, da celebrare il 29 giugno di ogni anno, in ricordo della battaglia dell’Ortigara del 10-29 giugno 1917, luogo ove si tenne la prima adunata nazionale degli Alpini il 5-7 settembre 1920.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata regionale degli Alpini” e di iniziative al fine di valorizzare e promuovere gli eventi storici che hanno coinvolto il corpo degli Alpini; in particolare promuove iniziative in collaborazione con le sezioni dell’ANA del Veneto, con altri enti o associazioni, con gli istituti del sistema educativo di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, con le università, gli istituti ed enti culturali e le associazioni di veneti nel mondo, anche prevedendo la concessione di contributi.

Art. 8 - Sostegno e valorizzazione per l’organizzazione e lo svolgimento delle adunate degli Alpini.

1. La Regione agevola e sostiene le adunate degli Alpini che si svolgono nel territorio regionale.

2. Su richiesta delle sezioni dell’ANA del Veneto, la Giunta regionale può impegnarsi per sostenere e promuovere a livello provinciale, regionale e nazionale la candidatura per lo svolgimento delle adunate nazionali in territorio regionale.

3. Nel caso l’adunata nazionale degli Alpini venga svolta nel territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a sostenere l’organizzazione e lo svolgimento dell’adunata, mediate la stipula di apposita intesa con il comitato promotore dell’adunata nazionale.

4. Qualora nel territorio regionale si svolgano delle adunate sezionali, anche celebrative di particolari eventi storici degli Alpini, la Giunta regionale può, su iniziativa dei comitati organizzatori, sostenere e valorizzare lo svolgimento delle stesse.

Art. 9 - Sedi e attività delle sezioni e dei gruppi dell’ANA del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire modalità e criteri per la concessione di contributi per sostenere il mantenimento delle sedi delle sezioni e gruppi dell’ANA del Veneto al fine di consentire lo svolgimento del ruolo di presidio del territorio e lo svolgimento delle attività.

Art. 10 - Clausola valutativa.

1. Al fine di verificare i risultati e lo stato di attuazione della presente legge, la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore e successivamente con cadenza biennale, invia una relazione alla competente commissione consiliare, con la quale si documentano e descrivono in particolare:

- a) gli interventi, iniziative o attività realizzati, suddivisi per ambiti di materia disciplinati da ciascun articolo della presente legge, specificando per ogni intervento, iniziativa o attività le modalità attuative, i contributi concessi, i soggetti coinvolti, le intese o accordi promossi o sottoscritti, le risorse impiegate;
- b) le persone raggiunte dagli interventi, iniziative o attività realizzate e da realizzare e le loro caratteristiche socio-demografiche;
- c) un quadro consuntivo sintetico finale degli interventi, iniziative o attività realizzati, delle finalità della presente legge raggiunte e degli oneri finanziari impiegati.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, commi 1 e comma 2, dell'articolo 5, degli articoli 7, 8, 9 e 10, quantificati in complessivi 200.000,00 euro per l'esercizio 2026 e 320.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028" allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 comma 2 lettera b), quantificati in 60.000,00 euro per l'esercizio 2026 e 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in 60.000,00 euro per l'esercizio 2026 e 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, quantificati in 15.000,00 euro per l'esercizio 2026 e 20.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dall'articolo 7 comma 2, quantificati in complessivi 40.000,00 euro per l'esercizio 2026 e 60.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti",

Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

6. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Disciplina di riferimento per le attività di volontariato delle sezioni e dei gruppi dell'ANA del Veneto.....	5
Art. 3 - Attività di protezione civile delle articolazioni regionali dell'ANA.	6
Art. 4 - Iniziative di formazione e istruzione per diffondere i valori culturali, sociali e di tutela del territorio e gli eventi storici dell'ANA e degli Alpini.....	6
Art. 5 - Valorizzazione della cultura letteraria, storica e musicale legata al corpo degli Alpini e dei beni culturali e monumenti riferiti alle vicende storiche degli Alpini.	7
Art. 6 - Riconoscimento delle attività ed interventi dell'ANA nel territorio montano.	7
Art. 7 - Istituzione della "Giornata regionale degli Alpini".	8
Art. 8 - Sostegno e valorizzazione per l'organizzazione e lo svolgimento delle adunate degli Alpini.	8
Art. 9 - Sedi e attività delle sezioni e dei gruppi dell'ANA del Veneto.	8
Art. 10 - Clausola valutativa.	8
Art. 11 - Norma finanziaria.....	9